

TI_GERICHTE 52.2002.149 vom 20. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.149

FR: TI_GERICHTE 52.2002.149 du 20 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.149 del 20 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

ed., § 15 n. 5 p. 163). In caso di rigetto dell'impugnativa dell'autorità le ripetibili sono pertanto dovute dall'ente pubblico di riferimento e non dall'autorità, che ha diritto di ricorso, ma non capacità di parte (cfr. STA inedita 6 agosto 2002 in re CV-LDFR, inc. no. 52.02.37). Su questo aspetto, il ricorso va pertanto accolto, ponendo a carico dello Stato del Cantone Ticino le ripetibili che il Governo ha indebitamente addebitato alla CV-LDFR. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve pertanto essere parzialmente accolta. Dato l'esito, non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm). Non si può per contro prescindere dall'assegnazione al resistente _____ di un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, che, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 3.2.), vanno poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 61, 63, 64, 83, 88, 90 LDFR; 13 LALDFR; 1, 2 Regolamento sul diritto fondiario rurale; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato è riformato nel senso che le ripetibili assegnate a _____, in ragione di fr. 200.--, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al resistente _____ fr. 800.-- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.